

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1138-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 marzo 1961

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 dicembre 1962 (V. Stampato n. 2877)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1962*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura
e delle promozioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

**Norme sulle promozioni a magistrato
di Corte di appello e di Corte di cassazione**

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

**Disposizioni per l'aumento degli organici
della Magistratura e delle promozioni**

—

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di 1.179 posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO I.

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE D'APPELLO

CAPO I.

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

Art. 1.

(Ripartizione dei posti).

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esame;
- b) in seguito a scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte di appello in dipendenza delle vacanze previste nelle categorie di magistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre nonchè di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente, sono attribuiti:

per un quinto ai vincitori del concorso per esame;

per tre quinti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio.

(V. art. 23).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono così ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le eventuali frazioni sono arrotondate all'unità in aggiunta alla quota spettante ai promovibili per merito.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze imprevedute quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

Identico.

Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Art. 3.

Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative deve essere tenuto prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Ordine delle promozioni).

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

Tale ordine deve essere osservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno. Qualora esistano promovibili con classifica definitiva ottenuta negli scrutini indetti in anni precedenti, essi sono promossi via via che si determinano le vacanze nell'ambito della quota riservata anche con precedenza sui vincitori del concorso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.

I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.

Art. 5.

Identico.

Soppresso.

I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di promozione e destinazione.

Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

CAPO II.

CONCORSO PER ESAME

Art. 3.

(*Concorso: bando. Requisiti per partecipare al concorso.*)

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno per un numero di po-

Art. 6.

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso, nonché di quelle impreviste dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio, di cui almeno otto nella categoria di magistrato di Tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 4.

(Parere per l'ammissione al concorso).

Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa:

a) sulla valutazione dei lavori giudiziari espletati dal magistrato nei periodi che sono fissati dal Consiglio Superiore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 11;

b) sui rapporti dei Capi degli uffici giudiziari o amministrativi.

Art. 5.

(Domanda di partecipazione al concorso. Ammissione).

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al capo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tre dic anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di Tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Soppresso.

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda, accompagnata dai rapporti dei Capi degli uffici, è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera sull'ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 6.

(Motivi particolari di esclusione dal concorso).

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 8.

Identico:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammontamento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Art. 7.

(Modalità del concorso).

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

d) *identica*.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Identico.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) diritto amministrativo.

Identico.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentodieci punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di centodieci punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di centosessantotto punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Art. 8.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso).

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Identico.

Art. 10.

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tec-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Art. 9.

(*Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria*).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Il Consiglio Superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

(V. art. 23, 3° comma).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

Identico.

Art. 11.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

Identico.

Il Consiglio Superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 12.

I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale;
- c) diritto amministrativo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V. art. 30).

CAPO III.
SCRUTINIO

Art. 10.

(Partecipazione allo scrutinio).

I magistrati di Tribunale, compiuti tredici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Art. 13.

Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data di inizio delle prove scritte.

Art. 14.

I magistrati di Tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di Tribunale che compiono tredici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

Art. 11.

(Lavori giudiziari ed altri titoli).

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore al momento della chiamata fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Identico.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di Tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Identico.

Identico.

Art. 15.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei Capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma 4 dell'articolo 3.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentisi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonchè i segretari dello stesso Consiglio hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopraindicato.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Detti lavori sono rimessi al Consiglio Superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

Identico.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.

Identico.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio Superiore nonchè i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio).

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

Art. 13.

(Criteri di valutazione).

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 3, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, o sono addetti al Tribunale dei minorenni, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si tiene altresì conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 14.

(Classificazione dei promovibili).

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Identico.

Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonchè dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.

Soppresso.

Art. 18.

I magistrati di Tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali è stato dichiarato idoneo.

Art. 15.

(Rinvio ad altro scrutinio e dichiarazione di impromovibilità).

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

Art. 16.

(Motivazione delle deliberazioni).

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 19.

Identico.

Identico.

Identico.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 17.

(*Revisione dello scrutinio*).

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il Consiglio Superiore delibera sulla chiesta revisione dello scrutinio con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti.

In sede di revisione il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 18.

(*Elenchi di promovibili in esito alle classificazioni - Titoli di preferenza*).

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 14 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1°) decorati al valor militare;
- 2°) mutilati o invalidi di guerra;
- 3°) feriti in combattimento;
- 4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 22.

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianità.

Identico.

1°) *identico*;

2°) *identico*;

3°) *identico*;

4°) *identico*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5°) combattenti;

e ove non abbiano già goduto di alcuna preferenza per l'appartenenza a dette categorie sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

Art. 19.

(*Successive partecipazioni a scrutini*).

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 15, nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione e allo svolgimento degli scrutini.

Art. 20.

(*Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio*).

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5°) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per l'appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'aver ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

Identico.

Identico.

Art. 23.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.

Art. 24.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

(Promozioni).

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili hanno luogo secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione.

Ai fini di tale conferma il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei superiori gerarchici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione nell'anno successivo.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio con classifica definitiva possono essere promossi, salvo la conferma di cui ai commi precedenti, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due commi del presente articolo, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di promozione e destinazione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 22.

(Inversione del turno di promozione).

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

TITOLO II.

**DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI CASSAZIONE**

Art. 23.

(Concorso per esame e scrutinio).

Le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettuano mediante concorso per esame e mediante scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione in dipendenza delle vacanze previste nella stessa categoria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre nonchè di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente sono attribuiti per un quinto ai vincitori del concorso per esame da effettuarsi con le sole prove scritte secondo le modalità del Capo II del Titolo I della presente legge, e per quattro quinti ai magistrati di Appello dichiarati promovibili per merito distinto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.

Art. 26.

Identico.

(V. art. 2).

(V. art. 2).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I magistrati di Corte d'appello, compiuti 7 anni dalla promozione a tale categoria possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esami.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti 9 anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione sui casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di cassazione quanto di una requisitoria.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal Primo Presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di Cassazione con funzioni direttive e dall'Avvocato generale della Cassazione.

Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 10.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di Appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno della chia-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(V. art. 12).

Art. 27.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

(V. art. 12, 3° comma).

(V. art. 12, 4° comma).

(V. art. 12, 5° comma).

(V. art. 12, 7° comma).

(V. presente art., ultimo comma).

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mata e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 10.

Art. 24.

(*Presentazione delle domande*)

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Presidenti delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al Presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli diversi dai lavori giudiziari che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 3 comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni dei commi 2°, 4° e 5° dell'articolo 14.

Art. 28.

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice lo scrutinio.

Identico.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 25.

(Norme applicabili allo scrutinio)

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 11 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 18 relative ai titoli di preferenza.

Non possono partecipare allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina a magistrato di Corte di appello.

Non sono ammessi allo scrutinio coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato di Corte di appello con la classifica di merito.

Art. 26.

(Ordine delle promozioni -
Partecipazione a scrutini successivi)

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno tre anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 29.

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza.

Soppresso.

Soppresso.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore della Magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Art. 30.

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

La Commissione di scrutinio, nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive.

Art. 27.

(Attribuzione di uffici direttivi a favore dei magistrati che siano stati promossi in Corte di appello a seguito di concorso per esami)

Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione in Appello a seguito del concorso di cui all'articolo 1, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di Presidente e di Procuratore generale di Corte di appello e di Presidente di sezione o Avvocato generale della Corte di cassazione se non nel limite massimo dei due terzi dei posti annualmente disponibili.

Art. 28.

(Conferimento di uffici direttivi)

La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo l'ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.

Soppresso.

Art. 31.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Decorrenza delle promozioni)

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 32.

Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

Art. 33.

Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.

Art. 35.

A decorrere dal 1° luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 30.

(Concorso per esame - Espletamento)

Le prove del concorso per esame per la promozione in Appello e in Cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data della prova scritta.

Art. 31.

(Lavori giudiziari - Registro dei provvedimenti)

Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari redatti dai magistrati con funzioni giudicanti è rilevante ai fini dello scrutinio e dell'ammissione al concorso la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonché dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: « Giudici ed equiparati: lire 2.760.000 ».

Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(V. art. 13).

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

d'istruzione, è presa nota in uno speciale registro tenuto dal segretario capo della procura della Repubblica o dal cancelliere capo del Tribunale.

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati.

Art. 32.

(Attribuzione delle vacanze verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed all'attuazione dei nuovi sistemi di promozione)

Le vacanze, che per qualsiasi causa si saranno verificate anteriormente alla emissione del primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e al primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione in base alle nuove norme, sono considerate come posti disponibili e ripartite in aumento alle vacanze da attribuirsi come previsto dalla presente legge.

Art. 33.

(Partecipazione allo scrutinio per la Cassazione dei magistrati promossi in Corte di appello prima della entrata in vigore della presente legge)

Conservano il diritto a partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione i magistrati di Corte di appello promossi prima della entrata in vi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gore della presente legge a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito.

Art. 34.

(Partecipazione al concorso e agli scrutini dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari)

Entro un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudiziari possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini previsti dalla presente legge, anche a prescindere dal requisito previsto rispettivamente dagli articoli 5, ultimo comma, 13, ultimo comma, e 25, secondo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 35.

(Partecipazione agli scrutini per la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello)

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di Tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di Tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purchè abbiano almeno 18 anni di effettivo servizio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 36.

(*Cessazione delle applicazioni alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte*)

I magistrati di Corte di appello applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nella attuale posizione per non oltre un quinquennio, scaduto il quale, se non hanno ancora ottenuto la dichiarazione di promovibilità, sono restituiti ad altri uffici giudiziari. Essi sono restituiti immediatamente ad altri uffici giudiziari se, presentatisi allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, non hanno riportato i voti necessari per l'attribuzione della classifica di merito distinto.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 24 è dato congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 37.

(*Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili*)

Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi V e VII del titolo V dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la legge 18 novembre 1952, n. 1794, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 38.

(*Entrata in vigore della presente legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 37.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 38.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLE

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

LEGISLATURA III - 1958-62 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di appello	1.780
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari	4.173
Uditori giudiziari	350
Totale	<u>6.882</u>

TABELLA B.

RIPARTIZIONE DEI POSTI IN AUMENTO NEL TRIENNIO 1962-1964

CATEGORIA	FUNZIONI	ANNO		
		1962	1963	1964
Magistrati di cassazione	Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1		
	Presidenti di sezione di cassazione ed equiparati	9	5	4
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	110	45	45
Magistrati di appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	220	90	90
Magistrati di tribunale	Giudici ed equiparati	200	200	160

TABELLA C.

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MAGISTRATI	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	3
Magistrati di Corte di appello	21
Magistrati di Corte di appello ovvero di tribunale	14
Magistrati di tribunale	63
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari	10
Totale	<u>117</u>